

**Autostrade - distanza di rispetto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10482 del 22/04/2025 (Rv. 675364-01)**

Distanze dalla sede autostradale - Immobile di data antecedente all'entrata in vigore del codice della strada e del relativo regolamento attuativo - Accertamento del giudice del merito - Contenuto.

Nel caso di immobile risalente a data antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) e del relativo regolamento attuativo (d.P.R. n. 495 del 1992) che pongano detta costruzione, distante meno di trenta metri dalla sede autostradale, in condizione di sopravvenuta illegittimità, il giudice di merito deve accertare se, alla data di costruzione, l'immobile si trovasse o meno all'interno del centro abitato, avendo riguardo alla l. 729 del 1961,

n. 285 e al principio secondo cui, nei comuni dotati di piano regolatore edilizio o programma di fabbricazione, è delle relative previsioni che deve tenersi conto ai fini dell'individuazione del "perimetro urbano".

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10482 del 22/04/2025 (Rv. 675364-01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_0879